Statuto dell'Unione di comuni lombarda

Prima Collina

TITOLO I Elementi Costitutivi

Art.1 Principi fondamentali	pagina 2	
Art.2 Finalità Art.3 Sede dell'Unione	pagina 2	
Art.4 Durata	pagina 2 pagina 3	
Art.5 Recesso	pagina 3	
Art.6 Procedimento per il trasferimento delle competenze	pagina 4	
·	, 0	
TITOLO II Ordinamento strutturale		
Art.7 Organi dell'Unione	pagina	4
Art.8 Assemblea dell'Unione		4
Art.9 Competenze	. •	5
Art. 10 Decadenza e sostituzione dei membri dell'Assemblea		5
Art. 11 Presidente e Giunta dell'Unione	. •	6
Art.12 La Giunta	. •	6
Art.13 II Presidente Art.14 II Vice Presidente	, ,	7 7
Art.15 Norme di rinvio		7
Art.16 Regolamenti e controllo sugli atti dell'Unione		, 7
· ·	1 0	
TITOLO III		
Istituti di partecipazione Art.17 Principi della partecipazione	pagina	7
7 III. 17 1 Tilloipi dolla partoolpaziono	pagina	•
TITOLO IV	·	
Organizzazione amministrati		0
Art.18 Principi Art.19 Organizzazione degli uffici e dei servizi	. •	8 8
Art.20 Collaborazione fra Enti		8
Art.21 Segretario e direttore dell'Unione		9
TITOLOW		
TITOLO V Ordinamento finanziario		
Art.22 Ordinamento	pagina	9
Art.23 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione		9
Art.24 Attività finanziaria	pagina 1	0
Art.25 Bilancio	pagina 1	
Art.26 Rendiconto	pagina 1	
Art.27 Controllo interno Art.28 Revisione economico-finanziaria	pagina 1	
Art.29 Controllo di gestione	pagina 1 pagina 1	
Art.30 Tesoreria	pagina 1	
	. 0	
TITOLO VI Gestione dei Servizi		
Art.31 Modalità di gestione	pagina 11	1
Art.32 Partecipazione dell'Unione	pagina 11	
Art.33 Consiglio di Amministrazione, presidente e direttore	pagina 12	
TITOLO VII		
Disposizioni finali e transito	rie	
Art.34 Efficacia degli organi	pagina 12	2
Art.35 Modificazioni ed abrogazioni del presente Statuto	pagina 12	
Art.36 Entrata in vigore	pagina 12	>

TITOLO I Elementi costitutivi

Art.1 Principi fondamentali

- 1. L'Unione di comuni Iombarda "Prima Collina" in seguito chiamata Unione già volontariamente costituita tra i Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano, ai sensi dell'art. 32 della D. Lgs. n.267/2000 si adegua alle disposizioni di cui all'art.18 della L.R. n. 19/2008 ed ai principi di cui al D. Lgs. N.267/2000 a partire dalla data di efficacia dell'atto costitutivo.
- 2. L'Unione fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Pavia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art.2.
- 3. Il presente Statuto è approvato, unitamente all'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni sovracitati.
- 4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di cui al comma 1 ed è denominata "Prima Collina".
- 5. Essa ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
- 6. L'Unione auspica ed è pertanto aperta all'adesione di altri Comuni, subordinata alla modifica del presente e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione stessa.

Art.2 Finalità

- L'Unione allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico/finanziarie, umane e strumentali – esercita direttamente e/o per conto dei Comuni aderenti le sequenti funzioni e servizi:
 - Sistemi informativi
 - Ufficio Tecnico
 - Urbanistica e gestione del territorio
 - Polizia Locale e servizio di messi notificatori
 - Assistenza e servizi alla persona
 - Servizi cimiteriali
 - Assistenza scolastica, Istruzione, Cultura
 - Biblioteche
 - Musei
 - Servizi e manifestazioni turistiche
 - Viabilità
 - Protezione civile
 - Parchi e servizi per la tutela ambientale
 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
 - Servizi sviluppo economico
- 2. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente Statuto, adottata dai Consigli Comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- 3. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione.
- 4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 5. I rapporti con i Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art.3 Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Canneto Pavese, presso la sede municipale.

- 2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; i suoi Organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere ubicati anche in modo e luogo diverso, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.
- 3. Presso la sede, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art.4 Durata

- 1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni
- Lo scioglimento volontario dell'Unione deve essere deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni facenti parte dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale stesso.
- 3. L'Assemblea dell'Unione nel prendere atto delle suddette deliberazioni indica il nominativo della persona incaricata della liquidazione delle attività dell'Unione. A seguito dell'atto di riparto delle attività e delle passività approvato dall'Assemblea dell'Unione, i Consigli Comunali iscrivono le entrate e le uscite nei bilanci di loro competenza.
- 4. In caso di scioglimento, il personale dipendente di ruolo dell'Unione proveniente da uno dei Comuni parte dell'Unione ritorna all'Ente di provenienza con la posizione funzionale rivestita nell'Unione, per cui l'Ente di provenienza deve prevederne la disponibilità organica. Quello assunto dall'Unione transiterà conservando lo stato giuridico ed economico acquisito nella dotazione organica di uno dei tre Comuni individuato di comune accordo dagli Enti aderenti all'Unione.
- 5. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo o di contabilità degli enti pubblici nominato dai Sindaci dell'Unione con una maggioranza dei 2/3 aventi diritto.

Art.5 Recesso

- 1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato entro il 30 giugno dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale ed il recesso diviene operativo dal 31 dicembre dell'anno in cui il recesso stesso viene deliberato.
- 2. In caso di recesso:
 - a) nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
 - b) il Comune recedente perde ogni diritto sui beni di proprietà dell'Unione, non partecipa al riparto delle attività e rimane titolare delle proprie quote di passività che dovrà accollarsi; se il Comune recede prima di dieci anni dalla costituzione dell'Unione dovrà versare all'Unione una somma pari a un terzo del contributo statale accertato con l'ultimo rendiconto approvato:
 - c) il personale assunto in ruolo dall'Unione proveniente dal Comune recedente dovrà esprimere per iscritto la sua volontà in merito alla permanenza o meno nel ruolo dell'Unione; successivamente l'Assemblea dell'Unione deciderà su tale permanenza. Nel caso in cui dovessero mancare o la volontà del dipendente a restare nel ruolo dell'Unione o la volontà dell'Assemblea dell'Unione a trattenerlo, il dipendente stesso transiterà nella dotazione organica del Comune di provenienza conservando la posizione funzionale rivestita nell'Unione.
 - A tal fine l'Ente di provenienza dovrà prevederne la disponibilità in pianta organica.
- 3. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo o di contabilità degli Enti Pubblici nominato dai Sindaci dell'Unione con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

4. Le modifiche allo Statuto dell'Unione conseguenti al recesso di un Comune devono essere deliberate con atto consiliare degli altri Comuni rimanenti a far parte dell'Unione.

Art.6 Procedimento per il trasferimento delle competenze

- 1. Il trasferimento delle competenze, che può avvenire anche in modo graduale o parziale, viene deliberato dai Comuni con deliberazioni contenenti tutti gli elementi necessari per la loro individuazione, e si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie indicate negli atti comunali e/o dell'Unione, emergono le condizioni necessarie ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
 - Laddove si ritenga necessario apportare, anche temporaneamente, modifiche alle competenze trasferite, si seguirà la stessa procedura, avendo cura di precisare, ove le competenze siano modificate in modo riduttivo, le modalità per l'accollo delle eventuali passività o per il trasferimento delle attività derivanti dai rapporti già posti in essere dall'Unione.
- 2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione esercita tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa competono gli introiti delle tasse, tariffe e contributi sui servizi affidatigli.
- 3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.
- 4. Il trasferimento di competenze all'Unione determina, salvo diversa volontà, e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia.
- 5. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, può procedersi mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.
- 6. Il conflitto di competenza attivo o passivo fra l'Unione ed uno o più del Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 del precedente articolo 4.

TITOLO II Ordinamento strutturale

Art.7 Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione: l'Assemblea, la Giunta, il Presidente.

Art.8 Assemblea dell'Unione

- 1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni in numero di tre ciascuno, di cui il Sindaco di ciascun Comune nonché un componente eletto dalla maggioranza ed un componente eletto dai gruppi di minoranza eventualmente presenti.
- 3. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del Consiglio stesso; qualora nel

singolo Comune non sia presente gruppo di minoranza, il gruppo di maggioranza provvederà all'elezione anche del terzo rappresentante.

- 4. L'elezione dei rappresentanti dei Comuni avviene con la seguente procedura:
 - a) le votazioni avvengono con voto palese;
 - b) si procede con due distinte votazioni, di cui la prima riservata a tutti i membri della maggioranza, con cui viene eletto il secondo rappresentante, ed una riservata a tutti i gruppi di minoranza con cui viene eletto il rappresentante della minoranza;
 - c) saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti purché non inferiore a due;
 - d) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età;
 - e) qualora i gruppi di minoranza non riescano ad eleggere il proprio rappresentante, dopo due tentativi da esperirsi in due diverse sedute del Consiglio Comunale, il terzo rappresentante del Comune verrà eletto dall'intero Consiglio Comunale scegliendolo fra i Consiglieri comunali appartenenti ai gruppi di minoranza.
- 5. I rappresentanti dei Comuni nell'Assemblea dell'Unione sono eletti dai rispettivi Consigli Comunali nella prima seduta dopo l'elezione del Sindaco successivamente agli altri adempimenti previsti dalla legge.
- 6. Le sedute per la nomina del primo Presidente e della prima Giunta sono convocate entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e devono tenersi entro 5 giorni dalla loro convocazione effettuata dal Presidente uscente. Parimenti allo scadere dei mandati triennali del Presidente e della Giunta le sedute sono convocate entro 20 giorni dalla scadenza dei mandati e devono tenersi entro 5 giorni dalla loro convocazione effettuata dal Presidente uscente. Le sedute dell'Assemblea in cui si procede alla nomina del Presidente sono convocate e presiedute interamente dal Presidente uscente.
- 7. Nell'adunanza della prima Assemblea dell'Unione ed in quelle successive al subentrare di nuovi rappresentanti nell'Assemblea stessa bisogna procedere per la convalida dei nuovi consiglieri ove ne sussistono i presupposti di legge.
- 8. I componenti dell'Assemblea dell'Unione aderiscono a gruppi consiliari dandone comunicazione scritta al Presidente ed al Segretario dell'Ente entro 3 giorni dalla loro convalida. Non è ammessa la formazione di gruppi consiliari formati da un solo consigliere.
- 9. L'Assemblea è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, oltre il Presidente.
- 10. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, verrà disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede in particolare le modalità per la convocazione e presentazione nonché discussione delle proposte.

Art.9 Competenze

- 1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge, sostanziandosi oltre che nella nomina del Presidente e nell'elezione della Giunta,in quelli che la legge riserva ai Consigli Comunali ed a quelli attribuitigli dal presente Statuto o dagli atti approvati in sua esecuzione.
- 2. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
- 3. La Giunta dell'Unione fornisce annualmente all'Assemblea rapporto sulla propria attività con la relazione di cui all'art. 9 comma 1 del regolamento regionale n.2/2009

Art. 10 Decadenza e sostituzione dei membri dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni allo scadere del mandato elettorale del Consiglio Comunale che li ha eletti ,con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dall' Assemblea, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

- 2. I componenti che non intervengano ad un'intera sessione ovvero a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti
- 3. Il presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
- 4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente presenta all'Assemblea la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato. L'assemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5. A cura del presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.
- 6. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.

Art. 11 Presidente e Giunta dell'Unione

- 1. La Giunta è composta da 3 membri, tra cui il Presidente e due assessori. I due assessori sono eletti dall'Assemblea nella prima seduta a scelta fra i 3 Sindaci e gli Assessori dei 3 Comuni.
- 2. L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto limitato ad una sola preferenza.
- 3. Nella medesima seduta con cui si procede all'elezione della Giunta, l'Assemblea nomina immediatamente prima il Presidente. Il presidente è scelto obbligatoriamente fra i tre Sindaci e gli assessori dei 3 Comuni. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini sino al terzo grado del Presidente.
- 4. La Giunta ed il Presidente durano in carica 3 anni dalla data della loro elezione.
- 5. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'Unione. L'assemblea elegge il nuovo componente della giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.

Art.12 La Giunta

- 1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti dell'assemblea medesima, a cui riferisce annualmente sulla propria attività con la relazione di cui all'articolo 9, comma1 del regolamento regionale n.2/2009.
- 2. Il Presidente affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dalla Giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
- 3. Il presidente è legale rappresentante dell'Unione e come tale interviene anche nella stipula di atti e convenzioni con altri Enti per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, per la costituzione o la partecipazione a consorzi, associazioni, fondazioni, istituzioni, aziende, società, e nelle cause in cui l'Unione sia in giudizio. Nel caso in cui l'altra parte dei suddetti atti o rapporti sia il Comune di cui è Sindaco la rappresentanza legale e gli atti conseguenti spettano al Vice Presidente. Il Presidente può delegare gli assessori o i responsabili per gli atti di propria competenza appena citati.
- 4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea, del Presidente, del Segretario, del Direttore e dai dipendenti individuati a norma di legge. Resta competenza della Giunta decidere:
- a) di promuovere o resistere alle liti, adottando apposita deliberazione con cui autorizza il Presidente a stare in giudizio:
- b) se conciliare, transigere e rinunciare agli atti e liti, se non ha all'uopo preventivamente delegato il Presidente con la deliberazione di cui al punto a):
- c) per l'accettazione o meno di lasciti o donazioni;

- d) di adottare variazioni alle dotazioni del bilancio di previsione nei casi, con le modalità e ratifiche dell'Assemblea previsti per le Giunte Comunali.
- e) l'approvazione della relazione di cui all'art.9 comma 1 del regolamento regionale n. 2/2009

Art.13 II Presidente

1. Il Presidente, presiede la Giunta e l'Assemblea, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuiti ai Sindaci, non incompatibili alla natura delle Unioni Comunali, dalla legge, e quelle attribuitegli dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art.14 II Vice Presidente

- 1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente fra i componenti la Giunta e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge ed in quelli previsti dal presente Statuto.
- 2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal terzo Assessore.

Art.15 Norme di rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalle leggi per i Comuni di pari popolazione. Un regolamento può dettare norme ulteriori.

Art.16 Regolamenti e controllo sugli atti dell'Unione

- 1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti.
- 2. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Provincie.

TITOLO III Istituti di partecipazione

Art.17 Principi della partecipazione

- 1. Ai cittadini, e ai residenti, l'Unione di Comuni, assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.
- 2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
- 3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
- 4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

TITOLO IV Organizzazione amministrativa

Art.18 Principi

- 1. L'Unione dispone di uffici propri e si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
- 2. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della pianta organica, e si avvale dell'opera del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte che operano a servizio dell'Unione e dei comuni da cui dipendono. L'esercizio delle funzioni e dei servizi conferite all'Unione comportano l'unificazione delle relative strutture burocratiche-amministrative compatibilmente con le esigenze dei comuni .L' Unione può avvalersi degli istituti del distacco o del comando sussistendone gli estremi e, nei limiti e nei modi di legge, di contratti di diritto privato, stipulati anche ai sensi degli articoli 2222, 2229 c.c. e ss., di diritto pubblico oltre che degli istituti della mobilità volontaria o d'ufficio e delle altre forme comunque previste dalle leggi vigenti tempo per tempo.
- 3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
- 4. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo II, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di consequimento.
- 5. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
- 6. A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
- 7. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi.

Art.19 Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1. Lo schema organizzativo degli uffici è approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.
- 2. I servizi sono affidati alla responsabilità del personale individuato dal Presidente, i quali coordinano lo svolgimento delle loro attività e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi che sono assegnati ovvero propongono agli organi elettivi o agli altri responsabili di settore gli atti che non siano di loro competenza.
- 3. Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
- 4. La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione.

Art.20 Collaborazione fra Enti

1. L'Unione ricerca ogni forma di collaborazione organizzativa con altri Enti idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

- 2. L'Unione per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che necessitano di coordinamento con altri Enti diversi dai Comuni che ne fanno parte, può promuovere o partecipare ad accordi di programma.
- 3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratiche amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
- 4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art.21 Segretario e direttore dell'Unione

- 1. Il Presidente dell'Unione nomina il segretario dell'Unione scegliendolo, prioritariamente, fra i Segretari Comunali dei Comuni che la compongono, previa consultazione della Giunta dell'Unione; in caso di assenza del segretario titolare, le funzioni del medesimo sono svolte dal suo sostituto.
- 2. Lo status ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 3. Il segretario nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente:
 - a. svolge i compiti di collaborazione nei confronti del Presidente, della Giunta e dell'Assemblea nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
 - b. svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli stessi organi, e cura la verbalizzazione delle relative sedute, e dei responsabili di servizio;
 - c. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di struttura e ne coordina l'attività, salvo che il Presidente abbia nominato il Direttore Generale;
 - d. roga i contratti dell'Unione, autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Unione;
 - e. svolge i compiti e le funzioni assegnatigli dal Presidente.
- 4. Il Presidente, con proprio decreto, può conferire le funzioni di direttore generale, previa accettazione, al Segretario dell'Unione. Stante la natura fiduciaria del rapporto, il Segretario può essere sollevato dalla funzione di Direttore Generale mediante revoca motivata del provvedimento di nomina.
- 5. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Presidente.
- 6. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di struttura che allo stesso tempo rispondono delle funzioni loro assegnate.

TITOLO V Ordinamento finanziario

Art.22 Ordinamento

- 1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
- 2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
- 3. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dall'art.32, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art.23 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

- 2. I Comuni sono tenuti a garantire all'Unione le risorse necessarie per la gestione corrente e per gli investimenti, versando all'Unione medesima una quota il cui ammontare è determinato in relazione alle singole competenze oggetto di trasferimento.
- 3. L'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe, canoni e censi con riguardo ai servizi funzioni attribuitigli.

Art.24 Attività finanziaria

- 1. L'Unione è dotata di un regolamento di contabilità in base alle disposizioni contenute nell'art.152 del decreto legislativo 10 agosto 2000 n.267.
- 2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art.25 Bilancio

- 1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dall'Assemblea dell'Unione, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa; parimenti sono approvati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale programmatica.
- 2. Il bilancio annuale di previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico/finanziario deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficienza dell'azione dell'Unione.
- 3. L'Unione si coordina necessariamente con i Comuni componenti ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

Art.26 Rendiconto

- 1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute nell'art.115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77 e successive modificazioni.
- 2. Il rendiconto è deliberato da'Assemblea dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti entro il termine fissato dalla legge.
- 3. E' allegato al rendiconto quanto previsto dalla vigente normativa inerente i Comuni.
- 4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art.27 Controllo interno

- 1. E' facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Inerentemente gli atti eventualmente assunti dai responsabili dei servizi, si procederà come previsto dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e comunque dalla vigente normativa.

Art.28 Revisione economico-finanziaria

- 1. La revisione economico finanziaria dell'Unione compete ad un revisore eletto dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli Albi di cui all'art.234 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- 2. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'art.239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in particolare il revisore:
 - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione:
 - collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo ed indirizzo.
- Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dal revisore dei Conti dei Comuni aderenti.

Art.29 Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art.30 Tesoreria

- 1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio riscossione dei tributi;
 - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali;
- 2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI Gestione dei Servizi

Art.31 Modalità di gestione

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici affidatigli con le forme previste dall'art.113 del T.U.E.L.

Art.32 Partecipazione dell'Unione

- La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione che autorizza l'istituzione o la partecipazione dell'Unione ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione negli enti di cui al precedente comma è effettuata dal Presidente sulla base degli indirizzi stabiliti dal'Assemblea dell'Unione.
- 3. Gli amministratori dell'Unione possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione dell'Unione maggioritaria o minoritaria.

Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea dell'Unione.

Art.33 Consiglio di Amministrazione, presidente e direttore

- 1. Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali di cui all'art.114 del T.U.E.L., si compone di 5 membri nominati dal Presidente. Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del suo mandato.
- 2. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Egli ha la rappresentanza dell'Ente e cura i rapporti dell'Ente stesso con gli organi dell'Unione.
- 3. Il direttore delle istituzioni è nominato dalla Giunta dell'Unione che lo sceglie fra i dipendenti di qualifica apicale o mediante rapporto di diritto privato.
- 4. Il direttore delle aziende speciali è nominato nel rispetto della procedura prevista dalla legge.
- 5. Le attribuzioni ed il funzionamento dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabilite da apposito regolamento che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali l'Unione esercita i suoi poteri di indirizzo, vigilanza, controllo, verifica i risultati di gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO VII Disposizioni finali e transitorie

Art.34 Efficacia degli organi.

Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi consecutivo all'adeguamento dello Statuto ai sensi della L.R. 19/2008 i membri assegnati agli organi dell'Unione restano in carica fino a che diventano efficaci le nomine afferenti la loro sostituzione con i rispettivi successori.

Art.35 Modificazioni ed abrogazioni del presente Statuto

- 1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione, con le modalità previste per gli Statuti Comunali.
- 2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione, i quali deliberano al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

Art.36 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto esplica i propri effetti una volta divenuto esecutivo. E' inviato, contestualmente all'atto costitutivo alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul Burl.